



Le imprese sociali società di capitali

di **CARLO IBBA**

1. Quando Gian Domenico Mosco mi ha telefonato per invitarmi a partecipare a questo convegno ho accettato volentieri e non ho badato troppo – devo dire – al tema che mi veniva affidato. È stato solo a vacanze ultimate, quando ho iniziato a pensare alla relazione, che ho percepito l'insidiosità dell'argomento, ma ormai era troppo tardi. Perciò ora proverò a trattare delle imprese sociali in forma di società di capitali, avvertendo però che sarò presto costretto – per le ragioni che spiegherò – ad allontanarmi un po' dal profilo specifico della *governance*.

2. Volendo individuare la disciplina applicabile alle imprese sociali costituite secondo uno dei tipi societari capitalistici dobbiamo partire dalla gerarchia delle fonti delineata nell'art. 1, co. 5, d.lgs. 112/2017, ove si legge che "Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore [...] e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita".

Nel nostro caso, dunque: prima le norme del d.lgs. 112, poi (con il limite della compatibilità) quelle del d.lgs. 117 e solo in ulteriore subordine, per gli aspetti non regolati dalle prime due fonti, le norme del codice civile in tema di s.p.a. e di s.r.l.

Occorre allora verificare quale sia, per così dire, lo "spazio normativo" coperto dal d.lgs. 112 e, in subordine, dal d.lgs. 117, anche al fine di capire che spazio rimanga per le norme del diritto societario comune.

Ora, se proviamo a fare questo scopriamo due cose. La prima è che il legislatore delle imprese sociali, pur focalizzando l'attenzione sull'oggetto e sullo scopo che le devono connotare, non si è disinteressato della loro organizzazione interna ed ha tratteggiato – o cercato di tratteggiare – una

disciplina verosimilmente ritenuta coerente con le peculiarità finalistiche delle imprese sociali. La seconda “scoperta” – che però in un certo senso neutralizza la prima – è che questa disciplina speciale si distacca in modo significativo dalla disciplina comune (che si sarebbe applicata in sua assenza) solo in riferimento alle imprese sociali che abbiano adottato forme associative *non societarie*, e se ne distacca assai meno, invece, là dove sia stata adottata la forma di società e in specie quella di società di capitali. Proverò ora a fare un rapido riscontro di questa affermazione.

Innanzitutto, la disciplina speciale delle imprese sociali spesso si limita a integrare quella propria della forma organizzativa adottata, come quando prescrive che dall’atto costitutivo, “oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse”, risulti esplicitamente il carattere di impresa sociale (art. 5), o come quando aggiunge ai compiti propri dei sindaci quello di “monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali” (art. 10.3). In questi casi, dunque, la formulazione della norma speciale conferma espressamente l’applicazione delle norme societarie di diritto comune proprie del tipo adottato; ma lo stesso direi senz’altro che valga in relazione alla norma secondo cui “la denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l’indicazione di ‘impresa sociale’” (art. 6), che mi pare implicitamente richiamare – e, appunto, integrare – le regole di formazione della denominazione e della ragione sociale proprie, per quanto qui interessa, dei singoli tipi societari.

Non mancano poi casi in cui la disciplina del d.lgs. 112 afferma espressamente l’applicazione della disciplina societaria di un determinato istituto (come fanno l’art. 4 in materia di attività di direzione e coordinamento e l’art. 10, co. 1, in ordine ai requisiti dei sindaci) ovvero è formulata, per così dire, “a immagine e somiglianza” della disciplina propria delle società di capitali (penso ancora alle norme in materia di nomina e compiti dell’organo di controllo interno, o a quelle su redazione e pubblicità del bilancio di esercizio: art. 10.1, 10.2, 10.4; art. 9.1 e 9.2). Per di più talvolta si fa salva l’applicazione di “disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita” (è questo l’*incipit* dell’art. 10, in materia di organo di controllo); in quest’ultimo caso si rovescia, in un certo senso, la

gerarchia delle fonti sopra ricordata dandosi la prevalenza alla disciplina delle singole forme organizzative adottate, ove eventualmente più rigorosa di quella del d.lgs. 112 (ciò vale per la disciplina embrionale dell'organo di controllo contenuta nell'art. 10, che è destinata a cedere il passo, nelle imprese sociali in forma di s.p.a., a quella contenuta negli artt. 2397 ss. c.c., mentre per quelle in forma di s.r.l. ha il significato di sancire l'obbligatorietà dell'organo di controllo anche là dove essa non sussisterebbe secondo la disciplina del codice civile).

E qualcosa di simile accade nei casi in cui, per taluni istituti, si subordina il dispiegarsi dell'autonomia statutaria delle imprese sociali al rispetto della disciplina imperativa propria delle forme giuridiche in concreto utilizzate; così, in particolare, secondo l'art. 8 l'ammissione e l'esclusione dei soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati dall'atto costitutivo o dallo statuto "tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita".

Insomma: con riferimento alle imprese sociali in forma di società di capitali, la disciplina del d.lgs. 112 non presenta un contenuto derogatorio significativo rispetto al diritto societario comune. E lo stesso vale per la disciplina contenuta nel codice del terzo settore, che come abbiamo visto entra in gioco negli aspetti non regolati dal d.lgs. 112, perché nel codice del terzo settore com'è noto si registra una vera e propria – sia pure imperfetta e talvolta improvvida – *societarizzazione* della disciplina. Sicché, a dispetto di quanto la gerarchia delle fonti che ho ricordato prima potrebbe inizialmente indurre a pensare, il diritto societario comune la fa da padrone, e costituisce in larghissima misura, per rinvio diretto o indiretto, la normativa applicabile alle società di capitali-imprese sociali. Il che in termini brutali significa che sul tema specifico di cui vi sto parlando non ho molto di significativo da dire: perché dovrei per lo più ripetere cose che già ben conosciamo, essendo proprie della disciplina codicistica delle società di capitali, *di una qualunque società di capitali*.

Fra le poche peculiarità possono segnalarsi la presunzione – parrebbe – assoluta di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in capo a chi abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo

amministrativo (art. 4.1); la preclusione all'esercizio della direzione e del coordinamento per le pubbliche amministrazioni e per le società con unico socio persona fisica (art. 4.3), volta a impedire che sia elusa la preclusione all'assunzione della qualifica di impresa sociale da parte di quegli stessi soggetti (art. 1.2), i cui rappresentanti – per analoghe ragioni – non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale (art. 7.3); l'obbligo di pubblicizzare il bilancio sociale (art. 9.2); il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri *stakeholder* e in particolare, nelle imprese sociali che abbiano superato due dei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata ridotti della metà, la previsione statutaria della nomina, da parte dei lavoratori, di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo (art. 11.4, lett. b); la possibilità che l'atto costitutivo o lo statuto riservino a terzi la nomina di componenti dell'organo amministrativo, fermo restando che la maggioranza sia nominata dall'organo assembleare (art. 7, co. 1); la soggezione alla liquidazione coatta amministrativa, invece che al fallimento, in caso di insolvenza (art. 14); infine, per le imprese sociali in forma di s.r.l., l'obbligatorietà dell'organo di controllo cui ho già fatto riferimento (art. 10.1; e v. anche art.10.4).

Al di là di questi profili – ripeto – la disciplina delle imprese sociali in forma di società di capitali (se si eccettuano le deroghe, che però non attengono al profilo organizzativo, connesse alla compressione dello scopo lucrativo: art. 3 d.lgs. 112) resta quella propria del diritto societario comune.

Del resto, se nel campo degli enti del terzo settore come ho detto si coglie la tendenza alla *estensione di regole societarie ad enti non societari*, è perfettamente coerente con questa tendenza, per gli enti di forma societaria, *il mantenimento della disciplina comune* che è loro propria.

3. Evidenti profili di specialità presenta invece il *regime pubblicitario* delle imprese sociali, al quale perciò rivolgo ora la mia attenzione.

Faccio una premessa di ordine generale, che è questa. Finché la pubblicità assolve solo finalità informative, l'eventuale pluralità di mezzi d'informazione non presenta particolari controindicazioni e può anzi agevolare i terzi, che possono reperire i dati di loro interesse non solo – che so – attraverso il registro delle imprese ma anche attraverso altri registri, la

Gazzetta ufficiale, siti internet, quotidiani, ecc. In questa prospettiva, dunque, l'eventuale pluralità di fonti d'informazione è in linea di principio da valutare positivamente, sempre che sia assicurata l'identità delle informazioni diffuse mediante i vari mezzi di comunicazione utilizzati.

Diverso discorso va fatto invece in relazione alle ipotesi in cui l'adempimento pubblicitario non serve solo a diffondere informazioni ma anche a produrre effetti ulteriori. In questi casi, infatti, deve essere rispettato il principio della *unicità dello strumento di pubblicità legale*, nel senso che alla pubblicità eventualmente attuata con altri mezzi non può essere riconosciuta una funzione che vada al di là di quella meramente informativa. Perché, se così non fosse, delle due l'una: o i terzi, al fine di non subire gli effetti di un atto non conosciuto, sarebbero costretti a consultare tutti gli strumenti pubblicitari utilizzati o utilizzabili, oppure la legge dovrebbe prevedere che i soggetti tenuti alla pubblicità la effettuino su tutti quegli strumenti prima che si produca l'effetto desiderato. Il che vuol dire, in definitiva, che o i destinatari o i fornitori dell'informazione sarebbero gravati di un onere tutto sommato inutile e sproporzionato. Fissato questo punto, torniamo alle nostre imprese sociali.

3.1. L'art. 5, co. 2, d.lgs. 112 (come già faceva l'art. 5, co. 2, d.lgs. 155/2006) stabilisce che "Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni [...] presso l'ufficio del registro delle imprese [...], per l'iscrizione in apposita sezione".

A che cosa serva questa iscrizione il legislatore si è dimenticato di dirlo. Mentre per gli altri enti del terzo settore il d.lgs. 117 è chiarissimo nel prevedere che l'acquisto di tale qualifica è subordinato, oltre che al possesso di determinati requisiti sostanziali, al requisito formale dell'iscrizione nel così detto registro unico (cfr. l'art. 4, dove si legge fra l'altro che "sono enti del terzo settore" gli enti "iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore"), il d.lgs. non fa lo stesso per le imprese sociali (v. infatti l'art. 1). In astratto, dunque, la previsione che ho poc'anzi citato potrebbe configurare il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese quale oggetto di un obbligo derivante dal perfezionamento della fattispecie "impresa sociale", che prescinderebbe dall'adempimento formale dell'iscrizione nell'apposita

sezione del registro. E' tuttavia ragionevole credere che non sia stata questa la volontà del legislatore e ritenere che l'iscrizione nella sezione speciale sia costitutiva al fine dell'acquisto della qualifica – se vogliamo, dello *status* – di impresa sociale, con tutto quel che ne deriva, così come l'iscrizione nel registro unico lo è al fine dell'acquisto della qualifica di ente del terzo settore.

Chiarito questo, resta da capire se le imprese di cui ci occupiamo debbano iscriversi *solamente* nella sezione del registro delle imprese ad esse riservata o invece, come ogni altra società di capitali, anche nella sezione ordinaria del registro. La tesi prevalente è senz'altro quest'ultima, che parrebbe coordinarsi meglio con la possibilità di un acquisto della qualifica di impresa sociale successivo alla costituzione dell'ente, come pure con la possibilità di una perdita sopravvenuta di tale qualifica, le quali si risolverebbero la prima nell'iscrizione e la seconda nella cancellazione dalla sezione speciale, *ferma restando l'iscrizione nella sezione ordinaria* (esattamente come accade alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati che, avendo perso i requisiti qualificanti, sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese [...], "*permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria*": art. 25, 16° co., d.l. 18 ottobre 2012, n. 179; e v. l'art. 15, 8° co., d.lgs. 112/2017).

La tesi della doppia iscrizione, inoltre, si coordina meglio con l'orientamento secondo cui l'iscrizione nelle sezioni speciali, in assenza di disposizioni di legge derogatorie che qui non ci sono, ha il valore di una semplice pubblicità-notizia; orientamento che non mi convince troppo (e, se non ricordo male, non convince per niente Giorgio Marasà) ma che è certamente maggioritario, e in base al quale senza l'iscrizione nella sezione ordinaria le imprese sociali non potrebbero fruire dell'efficacia dichiarativa.

Coerente con quella tesi, aggiungo, era anche la norma della disciplina previgente che attribuiva all'iscrizione nella sezione speciale, in presenza di determinati presupposti, un'efficacia costitutiva della limitazione di responsabilità, facendo "salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile" e alludendo così – sembrerebbe – agli effetti costitutivi dell'iscrizione nella sezione ordinaria.

Accogliendo questa impostazione, dunque, l'iscrizione nella sezione speciale varrebbe ai soli fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale, mentre ogni altro effetto discenderebbe dall'iscrizione nella sezione ordinaria. Escluderei invece – per le controindicazioni che si manifesterebbero, e sulle quali mi soffermerò più avanti – che sia corretto pensare a due iscrizioni, quella nella sezione speciale e quella nella sezione ordinaria, entrambe produttive di tutti gli effetti rilevanti sul piano civilistico (dichiarativi, costitutivi, sananti a seconda dei casi).

Non manca comunque (ed è seduto a questo tavolo) chi valorizza l'esigenza di evitare duplicazioni di oneri per le imprese, rimarcata nella legge istitutiva del registro delle imprese e tuttora rilevante sul piano interpretativo (Marasà, 66 s., testo e nt. 147, 357 s.), e da ciò argomenta che l'iscrizione nella sezione speciale deve considerarsi *sostitutiva* di quella nella sezione ordinaria. In tal caso, naturalmente, alla pubblicità attuata per il tramite della sezione speciale dovrebbero connettersi – per le imprese sociali in forma di società di capitali – anche l'effetto costitutivo della personalità giuridica [MARASÀ, 2015, 189] e l'efficacia dichiarativa, posto che in caso contrario verrebbe a configurarsi per esse un trattamento irragionevolmente penalizzante e tale da alterare inammissibilmente il regime apprestato dal diritto societario comune [cfr. IBBA, 2019-IV, 639; MARASÀ, 2021, 66 s., testo e nt. 147, 357 s.].

Sempre nella prospettiva dell'unicità dell'adempimento pubblicitario, qualora la società non nasca come impresa sociale ma lo diventi in un secondo tempo, all'iscrizione nella sezione speciale dovrebbe fare riscontro la cancellazione dalla sezione ordinaria; mentre alla perdita della qualifica di impresa sociale dovrebbe accompagnarsi l'iscrizione nella sezione ordinaria, e ciò – riterrei – anche qualora la società venga messa in liquidazione e non prosegua l'attività.

3.2. Per completare il discorso dobbiamo ora dare uno sguardo al regime pubblicitario previsto per le imprese sociali nel codice del terzo settore.

In proposito l'art. 11 d.lgs. 117/2017, dopo aver stabilito al primo comma che *“gli enti del terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale”*,

al terzo comma ha previsto che, “*per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico*”.

La formula, dunque, equipara l’iscrizione richiesta dall’art. 5 d.lgs. 112 a quella dovuta ex art. 11 d.lgs. 117, rendendo la prima equivalente alla seconda ai fini dell’acquisto della qualifica di ente del terzo settore; il che significa che il primo adempimento pubblicitario produce anche gli effetti propri del secondo.

In questa prospettiva, a mio avviso avrebbe potuto (o dovuto) evitarsi di inserire nel registro unico una sezione riservata alle imprese sociali, come invece si è fatto (art. 46, lett. *d*, d.lgs. 117). In ogni caso, in coerenza con l’obiettivo della semplificazione additato dalla legge-delega, questa sezione secondo me dovrebbe avere semplicemente la funzione di far sapere ai terzi *quali siano* le imprese sociali esistenti, mediante annotazione dei loro estremi identificativi, ma non dovrebbe fungere da ulteriore contenitore – e dunque da ulteriore strumento di pubblicità – di tutti i dati già pubblicizzati nel registro delle imprese ¹.

La disciplina attuativa, viceversa, parrebbe aver optato per un integrale travaso nel registro unico di tutti i dati già iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, sia pure per il tramite di una comunicazione da parte dell’ufficio registro delle imprese (art. 7, all. A, al d.m. 15 settembre 2020). Se è così, si riscontra in sostanza un esonero *dal procedimento di iscrizione ma non dall’iscrizione*, nel senso che pur senza bisogno della presentazione di una domanda da parte dell’impresa interessata tutti i dati ad essa relativi sarebbero oggetto di iscrizione anche nel registro unico del terzo settore.

Ma, se è così, ne risulta una duplicazione dei sistemi pubblicitari dotati di efficacia dichiarativa, perché questa è l’efficacia prevista per le iscrizioni che avvengono nel registro unico del terzo settore, la stessa che è prevista

¹ Né sembra che questa conclusione sia smentita da altri enunciati presenti nel codice del terzo settore, e in particolare dal cenno alla “comunicazione dei dati tra il registro delle imprese e il registro unico [...] con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del terzo settore iscritti nel registro delle imprese”, contenuto nell’art. 53, 1° co., ult. parte, posto che i dati da comunicare potrebbero appunto consistere ed esaurirsi, per ciò che riguarda le singole imprese sociali, nei loro elementi identificativi.

in via generale dall'art. 2193 c.c. per la pubblicità attuata tramite il registro delle imprese. E poiché l'art. 52 d.lgs. 117, ricalcando la previsione dell'art. 2193 c.c., subordina l'opponibilità degli atti non iscritti nel registro unico alla prova dell'effettiva conoscenza da parte dei terzi, ciò comporta che, per evitare di dover dare questa prova, è necessario che l'atto risulti iscritto non solo nel registro delle imprese (sezione speciale o anche sezione ordinaria a seconda della tesi accolta) ma anche nel registro unico. Sotto questo profilo, dunque, la società di capitali-impresa sociale viene a trovarsi in una posizione più gravosa rispetto a quella delle altre società di capitali, perché la così detta conoscenza legale derivante *ex lege* dall'iscrizione nel registro delle imprese non è più incondizionata ma è subordinata all'avvenuta iscrizione anche nel registro unico del terzo settore [IBBA, 2019-IV, 629 s.; Marasà].

La situazione si complica ulteriormente per le società di capitali-impresе sociali che – com'è ben possibile (art. 6 d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36) – intendano acquisire la qualifica di ente sportivo dilettantistico. Per raggiungere questo risultato, infatti, esse dovranno ottenere l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (artt. 4 e 5 d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39); e anche a questa iscrizione – seguendo quella che è ormai diventata una vera e propria moda legislativa degli ultimi anni – è stata ricollegata l'efficacia dichiarativa, prevedendosi, per gli atti sottoposti a pubblicità nel registro delle attività sportive, che in mancanza di questa essi siano opponibili solo previa dimostrazione della loro conoscenza da parte dei terzi (art. 10, 1° co., d. lgs. 39/2021). Dal combinato disposto di questa norma, dell'art. 52 d.lgs. 117 e dell'art. 2193 c.c. discende dunque, per le società sportive-impresе sociali, che il raggiungimento della così detta conoscenza legale postula anche l'avvenuta iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Insomma: le società di capitali-impresе sociali sono gravate da una duplicazione o triplicazione degli adempimenti pubblicitari; adempimenti che devono tutti perfezionarsi affinché si producano gli effetti propri della pubblicità legale.

Ma non solo. La moltiplicazione degli strumenti pubblicitari incide negativamente anche sull'affidabilità dei dati iscritti, perché crea il rischio che i vari registri diffondano informazioni discordanti; possibilità che può

verificarsi a causa di errori o inadempienze di chi chiede l'iscrizione o di chi vi provvede, ma anche – più banalmente – a causa della diversa velocità nell'aggiornamento dei vari registri.

Nel sistema del registro delle imprese le iscrizioni – incluse ovviamente quelle relative alle imprese sociali-società di capitali – devono avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della domanda (art. 11, 8° co., d.p.r. 581/1995) e in qualche caso addirittura dovrebbero avvenire “immediatamente” (art. 20, co. 7-*bis*, d.l. 91/2014); il travaso dei dati nel registro unico del terzo settore, essendo prevista come abbiamo visto una comunicazione diretta dei dati già iscritti nella sezione speciale, dovrebbe avvenire nei cinque giorni successivi (art. 7, all. A, al d.m. 15 settembre 2020), con un disallineamento temporale, dunque, abbastanza contenuto, se il sistema funzionerà regolarmente; il disallineamento con i dati inseriti nel registro degli enti sportivi, invece, rischia di essere assai maggiore, perché qui il termine per l'iscrizione è di quarantacinque giorni, ma la domanda non può essere presentata direttamente dall'ente sportivo interessato bensì tramite l'intermediazione dell'organismo affiliante (art. 6, 1° e 4° co., d.lgs. 39/2021), per cui i tempi certamente si allungheranno e non di poco.

Già questa diversa tempistica porta a una inevitabile discrepanza fra i dati pubblicizzati in un registro e quelli risultanti in un altro, con intuibili problemi di tutela dell'affidamento dei terzi; problemi per la cui soluzione non si è dettata alcuna regola e che potrebbero essere risolti, secondo me, estendendo al caso nostro la regola dettata nel sistema del registro delle imprese per il caso di contrasto fra il testo di un atto in lingua italiana e quello in lingua straniera (art. 2250, 5° e 6° co., c.c.). In sintesi, ciò consentirebbe alla società di capitali-impresa sociale di opporre il dato che compare in un determinato registro, fatta salva però la possibilità per i terzi di invocare il dato, eventualmente a loro più favorevole, presente in un altro registro. Anche qui, dunque, la moltiplicazione degli strumenti pubblicitari non è neutra e, per così dire, indolore, per la società di capitali-impresa sociale.

3.3. Quanto sin qui detto con riferimento alla pubblicità dichiarativa vale anche, con le dovute differenze, in relazione alle fattispecie in cui l'iscrizione produce effetti di tipo costitutivo o sanante, o comunque non

inquadabili nella categoria della pubblicità dichiarativa, alle quali dedico ora qualche cenno.

In particolare possiamo pensare alle trasformazioni, fusioni e scissioni, del cui regime anche pubblicitario si occupa l'art. 42-*bis* c.c. Anche qui le varie iscrizioni richieste dovranno aver luogo in tutti i registri nei quali la società di capitali-impresa sociale è iscritta, se non altro perché in caso contrario perché in caso contrario non solo sarebbero disattese esigenze di tutela dei creditori correlate all'esercizio del diritto di opposizione (come accadrebbe se il termine per l'opposizione ad una fusione potesse maturare pur quando la delibera di fusione sia iscritta nel registro delle imprese ma non anche nel registro unico), ma l'ente risulterebbe trasformato o fuso o scisso in un registro e non nell'altro. Né d'altra parte parrebbe possibile iscrivere l'atto finale del procedimento senza aver adempiuto a tutti gli obblighi pubblicitari precedenti; e non iscrivendosi l'atto finale, perfezionativo dell'operazione straordinaria, non sarebbe possibile procedere ad alcuna altra successiva iscrizione relativa all'ente trasformato, fuso o scisso ma che tale non risulta in quel registro [Ibba, 2019-IV, 636 s.].

Sul piano degli effetti, sembrerebbe applicabile anche nel nostro caso il principio ricavabile da svariate disposizioni societarie in tema di trasformazione, fusione e scissione (che il citato art. 42-*bis*, fra l'altro, richiama "in quanto compatibili"), in virtù del quale, là dove sia richiesta una pluralità di adempimenti pubblicitari, gli effetti costitutivi o sananti ad essi ricollegati si producono nel momento in cui viene eseguito l'ultimo degli adempimenti richiesti (cfr. gli artt. 2504-*bis*, 2° co.; 2506-*quater*, 1° co; l'art. 2504-*quater*, 1° co., richiamato per la scissione dall'art. 2506-*ter*, ult. co.; e, sia pure implicitamente, l'art. 2500-*bis*, 1° co.).

3.4. Per quanto riguarda le modifiche statutarie, invece, nel codice del terzo settore non si riscontra alcuna disposizione corrispondente all'art. 2436, 5° co., c.c., sicché la loro efficacia sembrerebbe subordinata alla sola iscrizione nel registro delle imprese, ferma restando la rilevanza dell'iscrizione nel registro unico ai fini della loro opponibilità [Ibba, 2019-IV, 641].

Le cose cambiano, però, se la società di capitali, oltre a essere impresa sociale, è anche ente sportivo dilettantistico, perché l'art. 14, 3° co., d.lgs. 39/2021 ha stabilito che le modifiche statutarie di questi enti “diventano efficaci con l’iscrizione” nel registro delle attività sportive dilettantistiche. In tal modo si è attribuita un’efficacia costitutiva concorrente a un’iscrizione i cui tempi fra l’altro, come abbiamo visto, sono tutt’altro che brevi. La norma citata dunque, combinandosi con la disposizione contenuta nell’art. 2436, 5° co., c.c., rende l’iscrizione nel registro delle imprese (sempre necessaria ma) non più sufficiente al fine della produzione degli effetti modificativi.

3.5. Ai problemi sin qui tratteggiati se ne aggiunge forse uno concernente le imprese sociali costituite in forma di s.r.l., riguardo alle quali il conflitto fra più acquirenti della stessa quota parrebbe a prima vista pressoché inestricabile nell’eventualità in cui il primo iscrivente in un registro risultasse secondo iscrivente nell’altro. Ho detto “forse” perché in realtà non è ben chiaro se le cessioni di quote di s.r.l. siano assoggettate a iscrizione nel registro unico e nel registro delle attività sportive (non essendo ciò espressamente disposto) e in ogni caso non vi sono norme che riconducano all’iscrizione in quei registri gli effetti di cui all’art. 2470, 3° co., c.c.; sicché probabilmente la soluzione del conflitto in questione resta affidata solamente alla priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese (accompagnata dalla buona fede).

3.6. In conclusione, il regime pubblicitario riservato alle società di capitali-imprese sociali nell’ambito della riforma del terzo settore (come pure nell’ambito della riforma degli organismi sportivi), aggiungendosi alla pubblicità già prevista dal codice civile, dà luogo a un concorso di sistemi pubblicitari che sarebbe stato preferibile evitare o che, quanto meno, avrebbe richiesto un coordinamento.

E gli inconvenienti che ho provato a tratteggiare confermano, su un piano più generale, l’inopportunità del concorso fra più sistemi pubblicitari, aventi ad oggetto le stesse situazioni, che interferiscano in ordine alla produzione degli stessi effetti.